



REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI/MACRO- REGIONI SIMRI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1

Le Sezioni Regionali/Macro-Regioni SIMRI, istituite ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, perseguono le finalità stabilite dall’art. 16 dello Statuto e si avvalgono, a fini amministrativi, della Segreteria Nazionale SIMRI. Le Sezioni Regionali sono responsabili dal punto di vista organizzativo ed economico della loro attività istituzionale.

È facoltà del Consiglio Direttivo SIMRI sciogliere le Sezioni Regionale/Macro-Regioni, ovvero aggregarla con altra/e Sezioni Regionali qualora non vi siano le condizioni minime di operatività, oppure questa non abbia prodotto alcuna iniziativa.

Le Sezioni Regionali/Macro-Regioni non possono svolgere attività in contrasto con lo statuto SIMRI, le quali devono essere coinvolte sia dal Consiglio Direttivo SIMRI che dai Gruppi di Lavoro per le attività nazionali che si svolgano nell’ambito della Regione o che possano avere dei risvolti locali.

Il sito internet SIMRI (www.simri.it) prevede una sezione dedicata alle regioni. Non è consentito creare autonomamente siti internet SIMRI regionali.

ART. 2 – UTILIZZO DEL LOGO “SIMRI”

Le Sezioni Regionali/Macro-Regioni non possono concedere patrocinii autonomi né disporre di loghi autonomi rispetto a quello SIMRI.

Il logo SIMRI può essere utilizzato per:

- Congressi della Sezione Regionale/Macro-Regione e per tutti gli eventi regionali inseriti nel Piano Formativo SIMRI;
- Carta intestata della Sezione Regionale/Macro-Regione da utilizzarsi per comunicazioni ufficiali con le Istituzioni Sanitarie Locali e Regionali.

ART. 3 – ASSOCIATI

Fanno parte della Sezione Regionale/Macro-Regione tutti i Soci Ordinari e Onorari che esercitano la propria attività professionale nella Regione.

ART. 4 – ORGANI REGIONALI

Gli organi della Sezione regionale/Macro-Regioni sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Coordinatore;
- c. il Vice-Coordinatore;
- d. il Consiglio Direttivo regionale (CDR).

ART. 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE REGIONALE/MACRO-REGIONE

L'Assemblea Regionale è composta da tutti i soci della Regione in regola con le quote sociali.

L'Assemblea Regionale è unica per ogni Sezione Regionale-Macro Regione e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con lo Statuto SIMRI, vincolano tutti i soci della Regione, anche se assenti o dissenzianti, al loro rispetto in ambito societario.

L'Assemblea si riunisce, in modalità online o in presenza, convocata dal Coordinatore con avviso inviato individualmente ai Soci, almeno una volta l'anno entro 30 giorni prima dallo svolgimento del Congresso Nazionale. Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari, con preavviso di 15 (quindici) giorni per via telematica. In caso di urgenza il preavviso potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni.

È compito del Coordinatore uscente o del commissario nominato dal Consiglio Direttivo SIMRI indire la prima riunione del Consiglio Direttivo neoeletto. L'Assemblea è legale in prima convocazione con la presenza di almeno 4/5 degli iscritti, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci regionali presenti.

Durante L'Assemblea della Sezione Regionale/Macro-Regione:

- a. si ratifica il Consiglio Direttivo Regionale eletto;
- b. si stabiliscono le linee programmatiche dell'attività della Sezione Regionale/Macro-Regione;
- c. si approva la relazione sull'attività annuale della Sezione Regionale/Macro-Regione, che sarà inviata al Consiglio Direttivo prima del Congresso Nazionale..

ART. 6 – COORDINATORE

Il Coordinatore:

- ha il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie;
- nomina il Vice-Coordinatore regionale;
- convoca e presiede l'Assemblea della Sezione Regionale/Macro Regione;
- adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento della Sezione Regionale/Macro-Regioni;
- rappresenta la Sezione Regionale/Macro-Regione nei rapporti con le Istituzioni locali e regionali;
- mantiene i collegamenti con le altre Associazioni di categoria in sede regionale;
- assicura che le istanze ed i resoconti di attività della Sezione Regionale/Macro-Regione vengano portate al Consiglio Direttivo SIMRI.

ART. 7 – DURATA, DIMISSIONI E DECADENZA DEL COORDINATORE REGIONALE

Il mandato del Coordinatore Regionale è di tre anni e può essere rinnovabile una sola volta consecutiva.

In caso di dimissioni volontarie, il Coordinatore Regionale deve comunicarle per iscritto al Vice-Coordinatore e al Presidente SIMRI. Le dimissioni diventano effettive dal momento della ricezione della comunicazione.

Il Coordinatore decade automaticamente dalla carica in caso di perdita della qualifica di socio SIMRI, assunzione di cariche apicali in altre società scientifiche, o quando riceva un voto di sfiducia da parte di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Coordinatore, il Vice-Coordinatore ne assume automaticamente le funzioni. Per le Sezioni con meno di 11 Soci, o qualora anche il Vice-Coordinatore sia impossibilitato, il Presidente SIMRI nomina un Commissario.

Il Vice-Coordinatore o il Commissario che assume temporaneamente le funzioni di Coordinatore deve convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per procedere all'elezione del nuovo Coordinatore. Le elezioni devono tenersi entro 60 giorni dalla vacanza della carica. Le candidature devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il Coordinatore eletto a seguito di dimissioni, decadenza o impedimento del predecessore resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato originario se mancano più di 18 mesi alla conclusione dello stesso. Qualora manchino meno di 18 mesi alla scadenza naturale del mandato, il nuovo Coordinatore resta in carica per il periodo rimanente più un intero mandato triennale.

Qualora entro 90 giorni dalla vacanza della carica non si proceda all'elezione del nuovo Coordinatore, il Consiglio Direttivo nazionale SIMRI può nominare un Commissario che rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo Coordinatore o, in casi di accertata impossibilità, fino alla scadenza naturale del mandato.

ART. 8 - VICE-COORDINATORE

Il Vice-Coordinatore è un fiduciario del Coordinatore, con incarico di pari durata e con compiti di sostituzione in caso di sua assenza. Il Vice-Coordinatore è presente per le Sezioni regionali composte da oltre 11 Soci.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE (CDR)

Il Consiglio Direttivo regionale (CDR), elettivo, è composto da Coordinatore, Vice-Coordinatore e almeno due consiglieri Junior Members.

È espressamente vietato al Coordinatore e al Vice-Coordinatore della Sezione Regionale/Macro-Regione ricoprire cariche apicali in altre società scientifiche durante il periodo del proprio mandato.

Dopo lo svolgimento delle elezioni, i nominativi dei nuovi eletti devono essere trasmessi al Presidente SIMRI che ne darà comunicazione ai Soci sul sito web.

Il Consiglio Direttivo regionale ha i seguenti compiti:

- Esegue i mandati ricevuti dall'Assemblea;
- Programma ed imposta studi e ricerche;
- Propone le iniziative adatte alla diffusione nella realtà regionale di tutte le attività SIMRI;
- Favorisce e tiene i rapporti con le autorità sanitarie regionali.

Il CDR ha inoltre il compito di reperire le risorse necessarie allo svolgimento delle attività della sezione. Le Sezioni possono ricevere contributi finanziari che devono essere versati sul c/c bancario SIMRI.

Le Sezioni potranno accedere a risorse da loro procurate previa autorizzazione del Tesoriere SIMRI e approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce online almeno due volte l'anno ed è legalmente valido con la presenza di almeno il 50% dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del Coordinatore.

Al termine del mandato il CDR deve essere rinnovato il prima possibile; se dopo 3 mesi non si è provveduto al rinnovo, è facoltà del Consiglio Direttivo SIMRI nominare un commissario affidandogli il mandato di riunire l'assemblea regionale elettiva.

ART. 10 – ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE SEZIONI REGIONALI/MACRO-REGIONI

Il Coordinatore, il Vice-Coordinatore ed i due Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo Regionale sono eletti con voto a scrutinio segreto dai soci aventi diritto secondo le previsioni dello Statuto.

Le candidature alle elezioni per Coordinatore, Vice-Coordinatore e Consigliere devono essere sostenute dalla firma di almeno [5] soci appartenenti alla Sezione Regionale/Macro-Regione e presentate, almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni, al Coordinatore uscente o a un suo delegato, il quale dovrà consultare il Consiglio Direttivo SIMRI per l'approvazione delle candidature proposte.

Le candidature vengono comunicate ai Soci almeno [30] prima della data delle elezioni a mezzo degli organi di comunicazione della Società.

Per tutta la durata del proprio mandato il Coordinatore della Sezione Regionale/Macro-Regione non può accedere a nessuna altra carica elettiva, ai sensi di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento generale.

A tre mesi dalle elezioni, la Segreteria amministrativa della SIMRI redigerà e depositerà presso la sede della Società l'elenco dei soci aventi diritto al voto della Sezione Regionale/Macro-Regione, che verrà inviato al Coordinatore Regionale.

Le modalità di voto devono garantire la segretezza e la verificabilità del voto, anche in caso di votazione telematica.

Entro 72 ore dallo svolgimento delle elezioni, il Coordinatore Regionale provvederà ad inviare al Presidente della Società i nominativi dei nuovi eletti ed il periodo del loro mandato, unitamente al registro ed al verbale delle elezioni, ai fini della approvazione da parte del Consiglio Direttivo, che procederà ad approvare ed ufficializzare le nomine dandone comunicazione ai Soci.

Gli eletti sono tenuti a comunicare alla Presidenza i loro recapiti aggiornati. Se trascorsi due mesi dalla scadenza del mandato non si è ancora provveduto al rinnovo, il Presidente della SIMRI nomina un Commissario che convoca d'ufficio l'Assemblea dei Soci della Sezione Regionale per procedere all'elezione dei nuovi componenti degli organi.

ART. 11 - CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso della Sezione Regionale/Macro-Regione rientra tra le attività istituzionali SIMRI; pertanto, deve essere inserito nel Piano Formativo SIMRI.

ART. 12 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo SIMRI nella seduta del 9 ottobre 2024, può essere modificato dallo stesso. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio Direttivo SIMRI o dall'Assemblea Generale dei Soci a maggioranza semplice se le proposte di modifica sono presentate da almeno un terzo dei Soci SIMRI.